

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1664</sup>

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE  
(TAVIANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E *AD INTERIM* DEL TESORO  
(TAMBRONI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(RUMOR)

E COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(SEGNI)

Abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino

*Presentato alla Presidenza il 22 ottobre 1959*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Col presente disegno di legge si intende dare attuazione al voto formulato dalla Camera il 24 luglio 1959, per la abolizione dell'imposta di consumo sul vino.

I principali termini del problema sono noti: si tratta di compensare i comuni della perdita di un cespite di circa 36 miliardi con un altro cespite di importo equivalente e di analogo « elasticità », intendendosi per tale la capacità di automatico adeguamento al continuo evolversi delle condizioni demografiche ed economiche di ogni singolo ente impositore.

Tali indispensabili requisiti sono insiti nella imposta generale sull'entrata, relativa ai vini e alle carni, la quale viene riscossa appunto dagli uffici comunali delle imposte consumo, all'atto dell'assoggettamento di detti generi al tributo locale.

Il gettito dell'imposta generale sull'entrata sui vini e le carni, che ascende a circa 33 miliardi, non è però sufficiente a compen-

sare del tutto la cennata perdita di 36 miliardi; né, al momento, si rende possibile reperire la copertura totale di una cifra così ingente.

Si è ritenuto pertanto di procedere per gradi, ed all'uopo si è studiato un sistema articolato *su tre tempi di applicazione*.

*Nel primo tempo*. — che si propone di attuare nel biennio 1960-61 — si unificano le tre diverse aliquote oggi applicabili dai comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, al livello *minimo*, che è quello di lire 1.000 per ettolitro, lasciando ferma l'aliquota di lire 800 per ettolitro oggi applicabile dai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti; si vieta, nel contempo, ogni maggiorazione delle aliquote stesse.

Poiché i comuni perderanno complessivamente circa 9 miliardi per effetto della riduzione e del blocco di tariffa anzidetti, si dispone a loro favore la devoluzione di una congrua quota dell'imposta generale sull'entrata sui vini e le carni riscossa in

ciascuno di essi, prevedendosi inoltre l'intervento statale nei casi in cui il provento dell'imposta generale sull'entrata sui vini e sulle carni non sia sufficiente a ripianare la perdita derivante dalla riduzione dell'imposta di consumo.

La detta quota di imposta generale sull'entrata, da devolvere ai comuni, viene stabilita con riferimento all'entità delle tre aliquote legali superiori a lire 800, contemplate nell'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, a seconda che trattisi rispettivamente di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 60.000, ovvero con popolazione superiore a 60.000 abitanti e fino a 200.000, ovvero, infine, con popolazione oltre 200.000 abitanti.

*Nel secondo tempo* — che si propone di attuare nell'anno 1962 — si riduce ulteriormente l'aliquota a lire 500 l'ettolitro per tutti indistintamente i comuni.

Si eleva correlativamente in modo adeguato la quota dell'imposta generale sull'entrata sui vini e sulle carni da devolvere ai comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, e si rendono partecipi dell'attribuzione anche i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

*Nel terzo tempo* — che si propone di far decorrere dal 1° gennaio 1963 — si perverrà all'abolizione totale dell'imposta di consumo sul vino.

Non si è ritenuto opportuno di individuare fin da questo momento il cespite compensativo dei comuni, né di regolare la riscossione dell'imposta generale sull'entrata sui vini per non pregiudicare le soluzioni che a tali problemi potranno essere date con l'approssimarsi dell'applicazione del terzo tempo in parola.

Per quanto concerne i rapporti contrattuali fra comuni ed appaltatori delle imposte di consumo — rapporti sui quali non può ovviamente non incidere il presente provvedimento fin dalla sua prima fase di applicazione — si sono vagliate le due possibili soluzioni: quella del tacito rinvio alla norma organica di cui all'articolo 80 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, che disciplina appunto in via generale i casi di abolizione e di riduzione di imposte e quella di regolare espressamente in questa sede i rapporti in parola, in deroga al citato articolo 80.

Si è scelta la prima soluzione, dopo aver constatato la impossibilità di ridurre ad unico comune denominatore, o quanto meno ad un ragionevole numero di ipotesi basilari, la

vastissima gamma di situazioni locali, sulle quali il presente provvedimento eserciterà riflessi di entità e natura diverse, suscettibili quindi di adeguata valutazione solo se singolarmente considerati. Per cui una eventuale disciplina legislativa in materia rischierebbe di manifestarsi lacunosa in sede di applicazione, con conseguenti difficoltà di risoluzione e con necessità di far ricorso a discutibili supplementi analogici.

\* \* \*

*Art. 1.* — L'articolo 95 del testo unico per la finanza locale, riguardante la tariffa massima delle imposte di consumo, per la voce « vino », stabilisce l'aliquota di tassazione in quattro misure diverse a seconda della popolazione del comune impositore (lire 800; lire 1.000; lire 1.200; lire 1.500 l'ettolitro).

Con l'articolo 1 del provvedimento si stabilisce, invece, l'aliquota di lire 1.000 per tutti i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e si lascia ferma l'aliquota di lire 800 per i comuni minori.

Quanto alla decorrenza proposta, occorre considerare che i bilanci comunali si riferiscono al periodo 1° gennaio — 31 dicembre di ciascun anno. Quelli relativi al volgente anno 1959, quindi, sono già in avanzata fase di applicazione, dopo aver riportato, a suo tempo, la dovuta approvazione dell'autorità tutoria.

Poiché ormai non è possibile modificarne l'impostazione, è indispensabile che la prima applicazione del proposto provvedimento sia contemporanea al bilancio del prossimo esercizio finanziario dei comuni, lasciando a questi il tempo necessario per valutare le conseguenze della nuova situazione.

*Art. 2.* — Attualmente le aliquote di imposta possono subire aumenti per « supercontribuzioni » sino al 25 per cento (articolo 95, ultimo comma, del testo unico per la finanza locale) e sino al 50 per cento (articolo 332, quinto comma, della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni).

Le stesse aliquote possono subire, inoltre, aumenti per « addizionale », a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 904, sempre però entro il limite massimo del 50 per cento, anche se la detta addizionale sia congiunta a supercontribuzioni.

L'articolo 2 del disegno di legge vieta, per l'imposta sul vino, le supercontribuzioni

e l'addizionale anzidette, nonché qualsiasi altra specie di aumento.

**Art. 3.** — Con tale articolo si riduce l'imposta comunale di consumo sui vini spumanti in bottiglia da lire 150 a lire 100. Si prevede, inoltre, a ricondurre i prodotti a base vinosa nella loro naturale sede, che è costituita dalla voce « vino », agli effetti dell'imposta anzidetta.

**Art. 4.** — Il nuovo cespite previsto da questo articolo, offre i seguenti vantaggi:

esclude il ricorso a nuovi inasprimenti fiscali nel settore della finanza locale;

costituisce una nuova entrata suscettibile, come l'imposta di consumo, di naturale espansione;

non presenta gravi difficoltà di organizzazione, in quanto poggia sulle strutture amministrative già esistenti;

assicura al pari dell'imposta di consumo, un afflusso *continuo ed immediato* di denaro alla cassa dei comuni cui compete.

Per realizzare quest'ultimo, *essenziale* requisito della « continuità » ed « immediatezza » delle entrate dei Comuni, col presente articolo si è stabilito un sistema — analogo a quello già in atto seguito per il pagamento delle spese di giustizia ex articoli 454 e seguenti del Regolamento di contabilità generale dello Stato — il quale è l'unico che assicura agli enti interessati la tempestiva disponibilità delle somme occorrenti per far fronte alle esigenze di cassa.

Ovviamente, non si è trascurato di considerare se fosse o meno il caso di far ricorso alle modalità a suo tempo previste dalla legge 26 marzo 1948, n. 261, per la liquidazione ai comuni dei nove decimi della imposta generale sull'entrata sui vini e sulle carni: si è però concluso per la negativa, in quanto le modalità stesse, al vaglio della esperienza, si rivelarono inadeguate, soprattutto per il ritardo, col quale, in relazione alle disponibilità di fondi a tal fine stanziati in bilancio, poteva procedersi alle liquidazioni delle quote di compartecipazione.

Per dare attuazione al sistema di liquidazione di cui al presente articolo, dovrà essere istituito nel bilancio dello Stato un apposito capitolo di spesa, al fine di porre in grado le Intendenze di finanza di rimborsare agli Uffici del registro, previa consegna delle quietanze rilasciate dai tesoriери comunali, l'importo delle somme erogate ai comuni.

**Art. 5.** — Per consentire ai comuni aventi diritto di venire nel più breve tempo possibile in possesso delle quote di imposta gene-

rale sulla entrata sui vini e sulle carni loro attribuite ai sensi dell'articolo precedente, è indispensabile unificare il versamento — da parte degli incaricati ed appaltatori delle imposte di consumo — dell'imposta generale sulla entrata relativa ai due generi in parola.

All'uopo il detto versamento, che oggi è mensile per l'imposta generale sulla entrata sui vini e giornaliero per l'imposta generale sulla entrata sulle carni, col presente articolo viene reso giornaliero in entrambi i casi.

Anche in materia di controlli, sanzioni e responsabilità, si è ritenuto di procedere alla unificazione delle norme che disciplinano la riscossione dell'imposta generale sulla entrata sui vini con quelle in atto seguite, per la riscossione e il versamento dell'imposta generale sull'entrata sulle carni, ai sensi della legge 4 febbraio 1956, n. 33.

**Art. 6.** — Si potrà verificare il caso di comuni i quali, nonostante la percezione della quota di imposta generale sulla entrata, non riescono a pareggiare le minori riscossioni per imposta di consumo dipendenti dalla riduzione delle aliquote di cui all'articolo 1 e dal divieto delle supercontribuzioni e delle addizionali di cui all'articolo 2.

In tale eventualità, si prevede l'intervento dello Stato per il biennio 1960-61 a condizione però che il comune non abbia raggiunto il pareggio economico, pur avendo applicato tutti i tributi di propria pertinenza con le aliquote massime normali previste dalla legge. Questo sistema non è nuovo, ma ricalca sostanzialmente quello disposto dall'articolo 2 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

**Articoli 7 e 8.** — Tali articoli non abbisognano di particolare illustrazione, in quanto è sufficiente ciò che è stato detto a proposito delle disposizioni da essi recate nella parte generale della presente relazione.

**Articoli 9, 10 e 11.** — Attualmente i vini spumanti sono soggetti all'imposta sulla entrata per ogni passaggio in base all'aliquota del 5 per cento.

Inoltre, quando essi vengono consumati in esercizi classificati di lusso danno luogo ad entrate soggette al tributo in abbonamento nella misura del 5 per cento ed alla addizionale del 3 per cento a norma della recente legge 27 maggio 1959, n. 359.

Con i predetti articoli del disegno di legge, mentre l'aliquota dovuta per ogni passaggio di detti prodotti viene portata all'8 per cento, si istituisce contemporaneamente un diritto fisso di lire 500 per ogni bottiglia acquistata per il consumo negli esercizi di lusso.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

Dal 1° gennaio 1960, le aliquote dell'imposta comunale di consumo relativa alla voce « vino » di cui alla tariffa prevista dall'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono stabilite nella misura di lire 1.000 l'ettolitro, per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, e di lire 800 l'ettolitro, per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

### ART. 2.

Le due aliquote stabilite dal precedente articolo non sono suscettibili di aumento per supercontribuzioni, per addizionali o per qualsiasi altro titolo.

### ART. 3.

Dal 1° gennaio 1960, l'aliquota dell'imposta comunale di consumo relativa alla voce « vini spumanti in bottiglia », di cui alla tariffa stabilita dall'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è ridotta a lire 100 per unità.

Dalla stessa data, la nota (2) relativa alla voce « liquori ed acquaviti diverse da quelle di vino e vinaccia, di gradazione fino a 21° », di cui alla tariffa suindicata, è sostituita dalla seguente:

« Ai soli effetti dell'applicazione dell'imposta di consumo, i prodotti come aperitivi non a base vinosa, zabajoni non a base vinosa e simili, sono classificati tra i liquori e acquaviti diverse da quelle di vino e di vinaccia, di gradazione fino a 21 gradi ».

### ART. 4.

Dal 1° gennaio 1960, ai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti sono attribuite le sottoindicate quote del provento dell'imposta generale sull'entrata localmente riscossa dall'Ufficio delle imposte di consumo sui vini, mosti ed uve da vino, a norma dell'articolo 14 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, nonché sul bestiame bovino, ovino, suino ed equino, sulle relative carni fresche e sugli altri prodotti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 febbraio 1956, n. 33, al netto del-

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

l'aggio spettante agli incaricati ed appaltatori dell'imposta di consumo:

- a) Comuni con oltre 10.000 abitanti e fino a 60.000, anche se capoluoghi di provincia . . . . . 10 %
- b) Comuni con oltre 60.000 abitanti e fino a 200.000, anche se capoluoghi di provincia . . . . . 30 %
- c) Comuni con oltre 200.000 abitanti . . . . . 50 %

Ai suindicati effetti, si considera la popolazione legale risultante dall'ultimo censimento demografico.

L'Intendenza di finanza determina l'attribuzione di cui ai precedenti commi.

Intervenuta la determinazione dell'Intendenza di finanza, l'attribuzione delle suddette quote deve essere giornalmente effettuata, nei confronti dei comuni aventi diritto, dai competenti Uffici del registro, con i fondi della riscossione, dietro rilascio di quietanza da parte del tesoriere comunale.

Tali quietanze, a cura dell'Ufficio del registro, sono inoltrate mensilmente alle Intendenze di finanza, per il conseguente rimborso.

ART. 5.

Gli incaricati e gli appaltatori delle imposte di consumo debbono versare, in esenzione dalle relative tasse di versamento e di attestazione nonché dalle spese postali, l'imposta generale sull'entrata al netto dell'aggio ad essi spettante, riscossa in modo virtuale a norma del precedente articolo 4 entro il giorno successivo, non festivo, a quello in cui la riscossione si è verificata, direttamente sul conto corrente postale dell'Ufficio del registro competente per territorio. Detto versamento può essere effettuato anche in modo virtuale allo stesso Ufficio del registro.

Il secondo ed il sedicesimo giorno di ogni mese, gli stessi debbono, altresì, trasmettere agli Uffici del registro competenti copie delle bollette rilasciate per la riscossione del tributo nella quindicina precedente.

Per l'omesso o tardivo versamento dell'imposta generale sull'entrata, afferente il commercio dei vini, mosti ed uve da vino, nonché per l'omessa o tardiva trasmissione all'Ufficio del registro delle copie delle bollette di cui al precedente comma, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 7 della legge 4 febbraio 1956, n. 33.

In caso di mancato pagamento totale o parziale del tributo dovuto per il commercio dei vini, mosti ed uve da vino, gli incaricati

e gli appaltatori sono solidalmente responsabili con i contribuenti, tanto per l'imposta generale sull'entrata che per le rispettive pene pecuniarie.

ART. 6.

Qualora il totale dei proventi realizzati a norma dei precedenti articoli 1 e 4 da ciascun comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti, o il provento realizzato a norma dell'articolo 1 da ciascun comune con popolazione fino a 10.000 abitanti, risulti inferiore a quello conseguito nell'anno 1959 per imposta di consumo e per eventuali supercontribuzioni e addizionali sul vino, il minore introito sarà ripianato a carico del bilancio dello Stato per il biennio 1960-61 a condizione che il comune, pur avendo applicato le aliquote massime normali su tutti i tributi, non abbia raggiunto il pareggio economico.

Le modalità relative saranno stabilite con decreti del Ministro dell'interno, d'intesa con quello del tesoro.

ART. 7.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1962, le aliquote di cui al precedente articolo 1 sono ridotte, per tutti indistintamente i comuni, alla misura unica di lire 500 l'ettolitro, non suscettibile di aumento per supercontribuzioni, per addizionali o per qualsiasi altro titolo.

Nello stesso periodo, ai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, è attribuita, con le modalità previste nel precedente articolo 4, la quota del 25 per cento del provento dell'imposta generale sull'entrata localmente riscossa sui vini e sulle carni.

Nello stesso periodo, le quote di imposta generale sull'entrata sui vini e sulle carni, da attribuire ai comuni ai sensi dell'articolo 4, lettere a), b) e c), sono rispettivamente elevate dal 10 al 40 per cento, dal 30 al 65 per cento e dal 50 all'80 per cento.

Con apposito provvedimento di legge, verranno stabilite le modalità per ripianare l'eventuale minore introito conseguito da ciascun comune per effetto del presente articolo.

ART. 8.

Dal 1° gennaio 1963, l'imposta di consumo sul vino è abolita.

Con apposito provvedimento di legge, verranno stabilite le modalità per compensare i comuni e per riscuotere l'imposta generale sull'entrata sui vini, mosti ed uve da vino.

ART. 9.

Dal 1° gennaio 1960, per gli atti economici relativi al commercio dei vini spumanti, l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura dell'8 per cento dell'entrata imponibile.

La stessa aliquota si applica per l'importazione dall'estero dei detti prodotti.

ART. 10.

In aggiunta all'imposta di cui al precedente articolo, è dovuto all'Erario, per ogni bottiglia di vino spumante acquistata nei pubblici esercizi classificati di lusso, un diritto fisso di lire cinquecento, da corrispondere a cura dell'acquirente sulle fatture di acquisto entro cinque giorni dal ricevimento di esse, nei modi stabiliti per il versamento dell'imposta generale sull'entrata dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

Per i vini spumanti giacenti presso gli accennati pubblici esercizi classificati di lusso, alla data di entrata in vigore della presente legge, il diritto fisso di lire cinquecento a bottiglia è dovuto in modo virtuale, al competente Ufficio del registro, in base a dichiarazione del soggetto contenente la descrizione sommaria delle bottiglie giacenti. La presentazione della dichiarazione ed il pagamento del diritto fisso devono essere effettuati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 11.

Per le violazioni delle disposizioni stabilite dagli articoli 9 e 10 della presente legge, si applicano le sanzioni previste dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2 convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

ART. 12.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, in parte, con l'aumento del gettito derivante dalla applicazione della legge concernente « nuove disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata » ed in parte con l'aumento del gettito derivante dall'applicazione della legge concernente « l'abolizione del bollo sulle bollette di misura e pesa pubblica e l'adeguamento di alcune voci della tariffa di bollo ».